

Schema di raffronto – su base mensile – tra gli strumenti di finanza pubblica previsti dal provvedimento e quelli contenuti nella previgente legge di contabilità

MESE DI RIFERIMENTO	ITER ATTUALE	ITER RIFORMATO (DDL 1397-B/S)
Gennaio	- Inizio dell'esercizio finanziario	- Inizio dell'esercizio finanziario (art.20). - A partire da gennaio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) (art. 14 comma 3). - Pubblicazione con cadenza mensile di un Rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive da parte del Ministero dell'economia - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 14, co. 5). - La legge finanziaria per il 2008 (art. 3, co. 67 legge n. 244/2007) ha stabilito a regime la procedura per l'emanazione, entro il 31 gennaio, dell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze che aggiorna il Programma di analisi e di valutazione della spesa delle amministrazioni centrali. E' previsto, inoltre, che il Governo riferisca nello stesso periodo sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui

	all'art.1, comma 480, della legge 296/06 (finanziaria 2007).	
Febbraio	- La disciplina contabile (art. 30 legge n. 468/78) prevede la presentazione entro la fine di febbraio della prima Relazione trimestrale al Parlamento sulla situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla stima del fabbisogno del settore pubblico e del settore statale per l'anno in corso e la presentazione della Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso. (A partire dal 2007, le due relazioni sono state unificate nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, presentata ad aprile).	- Entro il mese di febbraio il Governo presenta alle Camere i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (art. 7, comma 2, lett. f).
Marzo	- Il 1° marzo l'ISTAT comunica i dati di consuntivo del Conto economico delle amministrazioni pubbliche che certifica i risultati relativi all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e al debito pubblico dell'anno precedente. Entro tale mese il Ministero dell'economia trasmette agli Uffici centrali del bilancio presso i singoli Ministeri la circolare sull'asestamento di bilancio per l'esercizio in corso e sui criteri di redazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale per l'esercizio successivo. - Entro il mese di marzo il Ministro dell'economia presenta	- Il 1° marzo l'ISTAT comunica i dati di consuntivo del Conto economico delle amministrazioni pubbliche che certifica i risultati relativi all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e al debito pubblico dell'anno precedente. Entro tale mese il Ministero dell'economia trasmette agli Uffici centrali del bilancio presso i singoli Ministeri la circolare sull'asestamento di bilancio per l'esercizio in corso e sui criteri di redazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale per l'esercizio successivo.

	al Parlamento la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.	
Aprile	- Dal 2007, il Governo presenta, entro il mese di aprile, la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, documento con il quale sono state unificate la Relazione trimestrale di cassa di fine anno e la Relazione sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso. - Entro il 30 aprile ciascun Ministero, a cura del proprio Ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria generale dello Stato il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativo all'anno precedente per la redazione del Rendiconto.	- Entro il 15 aprile, il Governo presenta alle Camere, la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che contiene l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica (conto economico della P.A. e dei suoi sottosettori, saldo di cassa della P.A., analisi del fabbisogno) per l'anno in corso e il successivo biennio, alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell'anno precedente (art. 7, comma 2, lett. a) e art. 12). - Entro il mese di aprile il Ministro dell'economia presenta al Parlamento la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente (art. 12, co. 7). - Entro il 30 aprile ciascun Ministero, a cura del proprio Ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria generale dello Stato il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativo all'anno precedente per la redazione del Rendiconto.
Maggio	- Entro il 31 maggio il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio precedente (che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio) per il giudizio di parificazione. - Entro tale mese, è presentata la seconda Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 31 marzo, che di prassi viene presentata nel mese di luglio.	- Entro il 31 maggio il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio precedente (che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio) per il giudizio di parificazione (art. 37).

		- Entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione (I trimestre) sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime, nonché sulla consistenza del debito pubblico. In allegato sono riportati lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali, i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica - derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno - nonché gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni (art. 14 comma 4)
Giugno	- La legge finanziaria per il 2008 (art.3, comma 68, legge 244/07) ha stabilito che entro il 15 giugno ciascun Ministero deve trasmettere alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni di merito, una Relazione sullo stato della spesa per l'analisi dell'efficacia nell'allocazione delle risorse e dell'efficienza dell'azione amministrativa rispetto alle missioni e ai programmi del bilancio dello Stato. - Entro il 30 giugno il Consiglio dei Ministri approva e presenta alle Camere il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) - Entro il 30 giugno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge di Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno in corso e il disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio precedente (con il giudizio di parificazione della Corte dei conti).	- Entro il 15 giugno ciascun Ministero trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni di merito, una Relazione sullo stato della spesa per l'analisi dell'efficacia nell'allocazione delle risorse e dell'efficienza dell'azione amministrativa rispetto alle missioni e ai programmi del bilancio dello Stato. - Entro il 30 giugno, Il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge di Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno in corso (art. 7, comma 2, lett. e) e art. 33). - Il Governo presenta, entro il mese di giugno, il disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio precedente (con il giudizio

	- Entro il mese di giugno, inoltre, è emanata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze che fornisce le indicazioni per la redazione delle Relazioni sullo stato della spesa che ciascun Ministero è tenuto a presentare alle Commissioni parlamentare di merito entro il 20 settembre.	di parificazione della Corte dei conti) (art. 35, comma 1). - Entro il mese di giugno, inoltre, è emanata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze che fornisce le indicazioni per la redazione delle Relazioni sullo stato della spesa che ciascun Ministero è tenuto a presentare alle Commissioni parlamentari di merito entro il 20 settembre (previsione introdotta dal DL 5/09, convertito dalla legge 33/09). Sempre entro il mese di giugno ogni Ministero trasmette al Ministero dell'economia tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato alla legge di stabilità contenente la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato (art. 10, comma 8).
Luglio	- Ciclo di audizioni congiunte di Camera e Senato sul DPEF (art. 118-bis Reg. Camera e 125-bis Reg. Senato). Le Commissioni bilancio di ciascun ramo parlamentare, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione	- Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni (art. 12, comma 6). - Entro il 15 luglio il Governo, nell'ambito della procedura finalizzata alla formazione della Decisione di Finanza Pubblica (DFP), invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - per l'espressione del parere entro il 10 settembre - e alle

	per le questioni regionali, presentano una relazione all'Assemblea. L'Assemblea di ciascuna Camera, entro la fine di luglio, si esprime sul DPEF con una risoluzione che può contenere modifiche ed integrazioni al Documento stesso. - Esame dei disegni di legge di Assestamento e di approvazione del Rendiconto presso il ramo parlamentare in cui sono stati presentati.	Camere le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (art. 10, comma 5). Alle Camere viene successivamente inviato il parere della suddetta Conferenza. - Esame dei disegni di legge di Assestamento e di approvazione del Rendiconto presso il ramo parlamentare in cui sono stati presentati. - Entro il 20 luglio di ogni triennio, il Ministero dell'economia predispone ed invia al Parlamento un Rapporto triennale di analisi e valutazione della spesa, illustrandone la composizione e l'evoluzione, i risultati conseguiti ai fini del suo controllo e il livello di efficienza raggiunto dalle amministrazioni (art. 41). Tale Rapporto triennale si aggiunge al programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 244/07 (finanziaria per il 2007).
Agosto	- Entro tale mese è fissato il termine per la presentazione della terza Relazione trimestrale di cassa relativa alla situazione al 30 giugno, che di prassi viene presentata nel mese di ottobre	Per la Relazione trimestrale sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche vedi i mesi di settembre e novembre.
Settembre	- Entro il 30 settembre il Consiglio dei Ministri approva e presenta al Parlamento il disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, che compongono la	

	manovra annuale. - Il disegno di legge finanziaria è accompagnato dalla Relazione previsionale e programmatica (RPP) che espone la manovra di finanza pubblica in rapporto al conto economico della PA e al bilancio dello Stato. Contestualmente, il Governo può presentare al Parlamento una Nota di aggiornamento del DPEF, nel caso di una revisione della programmazione a seguito di eventi non prevedibili. La presentazione della Nota, in ogni caso, può avere luogo fino al momento dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio. L'esame presso ciascuna Camera della Nota di aggiornamento viene effettuato con modalità analoghe a quelle previste per il DPEF, ma con tempi più ristretti. L'Assemblea approva una risoluzione che aggiorna gli obiettivi ed i contenuti di quella approvata a luglio sul DPEF.	- Entro il 10 settembre, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica esprime il parere sulle linee guida del Governo per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Il Governo, acquisito il parere, trasmette le Linee guida alle Camere. Il parere è acquisito dal Governo nell'ambito della procedura di formazione della Decisione di Finanza pubblica (art. 10, comma 5). - Entro il 15 settembre, il Governo presenta alle Camere lo schema di Decisione di finanza pubblica (DFP), che rappresenta il documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF. Il DFP contiene l'esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa, e del debito, sia nel loro complesso, che ripartiti per i diversi settori istituzionali in cui la P.A. è articolata e cioè amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza. Deve altresì essere data indicazione dell'andamento tendenziale della pressione fiscale complessiva. Allo stesso modo, l'individuazione degli obiettivi programmatici della P.A., e l'articolazione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi deve essere esposta nel DFP evidenziando l'apporto di ciascun settore istituzionale (art. 10). La decisione di finanza pubblica (DFP) può, inoltre, indicare "eventuali disegni di legge collegati alla manovra" (art. 10, comma 2, lett. h). - Entro il 30 Settembre, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione (I semestre) sul conto consolidato di
--	---	--

		cassa delle amministrazioni pubbliche. Tale relazione riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Sono, altresì, esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale (art. 14 comma 4).
Ottobre	- Con la presentazione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria si apre in Parlamento la sessione di bilancio.	- Entro il 15 ottobre il Governo presenta alle Camere il disegno di legge di stabilità (già disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio, provvedimenti che compongono la manovra triennale di finanza pubblica (art. 7, comma 2, lett. c) e d) e art. 11). Il disegno di legge di stabilità è accompagnato da una Relazione tecnico-illustrativa la quale costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche (art. 11, co. 7). Allegata al ddl di bilancio, il Ministero dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (art. 21, comma 13).
Novembre	- Al 15 novembre è fissato il termine per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. - Entro il mese di novembre è fissato il termine per la presentazione della quarta Relazione trimestrale di cassa,	- Entro il 30 novembre, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione (relativa ai primi nove mesi

	relativa alla situazione al 30 settembre.	dell'anno) sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime, nonché sulla consistenza del debito pubblico. In allegato sono riportati lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali, i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, nonché gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni (art. 14 comma 4).
Dicembre	- Entro dicembre il Governo presenta alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea l'Aggiornamento annuale del Programma di stabilità che rivedono gli obiettivi economici e finanziari previsti nel DPEF, nell'eventuale Nota di aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e nella RPP. - Il 31 dicembre termina l'esercizio finanziario.	- Il Governo presenta l'Aggiornamento del Programma di stabilità alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea. L'Aggiornamento è indicato tra gli strumenti della programmazione finanziaria. Il Governo presenta, alle Camere, una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica (art. 7, comma 2, lett. g)). - Entro il 31 dicembre, le amministrazioni statali presentano una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 46). - Il 31 dicembre termina l'esercizio finanziario (art. 20).